



10131/06

ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
- Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
- Dott. Luciano PANZANI - Consigliere -
- Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere -

Oggetto
impugnazione
lodo
arbitrale

R.G.N. 24147/02

Cron. 10131

Rep. 1989

Ud.02/02/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del
Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in
ROMA VIALE AMERICA 11, presso l'avvocato ANDREA MUSENGA
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

CS TAGLIAMENTO, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56,
presso l'avvocato PAOLO VENTURI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ALFREDO BIAGINI giusta
mandato a margine del controricorso;

2006

314



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2814/01 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 01/08/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/06 dal Consigliere Dott. Sergio DEL
CORE;

udito per il ricorrente l'Avvocato MUSENGA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato BIAGINI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con convenzione del 2 agosto 1988 e atto aggiuntivo
del 7 giugno 1990, la Regione Friuli Venezia Giulia af-
fidò al Consorzio del Tagliamento la realizzazione, in
regime di concessione, degli interventi volti
all'attenuazione delle piene lungo il fiume Medio Ta-
gliamento mediante strutture integrate di contenimento,
con la precisazione che l'attività del concessionario
si sarebbe dovuta articolare in quattro distinte fasi
aventi a oggetto, rispettivamente: la individuazione,
attraverso studi preliminari, delle possibili soluzioni
tecniche per progettare e realizzare i lavori; lo svi-



luppo del progetto di massima della soluzione ottimale prescelta; la redazione della progettazione esecutiva e la costruzione delle opere; il monitoraggio dell'impianto e dei flussi, mediante l'istituzione e la organizzazione di un sistema informativo. Ultimata l'attività della prima fase, e presentata la relazione finale, il Consorzio, in data 27 ottobre 1992, consegnò all'amministrazione committente una documentazione integrativa nella quale si individuava la soluzione ottimale e si indicava un costo di 99 miliardi di lire. Poiché la Regione non procedette all'approvazione dei lavori della prima fase, il Consorzio, dopo due diffide, con atto notificato il 5 maggio 1995, attivò la prevista procedura arbitrale, al cui esito, il collegio degli arbitri, con lodo del 14 ottobre 1998, dichiarò, tra l'altro: dovuti al Consorzio gli interessi moratori sulla somma di lire 477.912.000 a far tempo dal 25 agosto 1994 sino all'effettivo soddisfo; risolta la convenzione per grave inadempimento della Regione Friuli Venezia Giulia; dovuta al Consorzio la somma di lire 3.500.000.000 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, dalla domanda alla data del lodo e interessi legali sull'importo così risultante da tale data all'effettivo soddisfo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. de'.



La Regione impugnò il lodo, deducendone la nullità, tra l'altro, per l'erronea interpretazione della clausola di cui all'art.26 della convenzione e per la violazione dell'art. 1226 c.c.

L'impugnazione venne respinta dalla adita Corte d'appello di Roma la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservò che: il motivo riguardante la pretesa nullità del lodo per erronea violazione dell'art. 26 della convenzione non configurava, in realtà, una censura di violazione di regole di diritto in materia di ermeneutica contrattuale, contenendo non la specifica indicazione dei criteri ermeneutici disattesi dagli arbitri, ma la prospettazione di una diversa interpretazione; solo in via incidentale, vi si faceva riferimento al contrasto con il "principio di gradualità" senza ulteriore specificazione; del pari generico era il richiamo agli articoli 1363 e 1362 c.c.; in ogni caso, la clausola in discussione andava letta come preveniente un'ipotesi di recesso unilaterale, ovvero sia nel senso che le parti avevano inteso espressamente escludere che la mancata approvazione degli atti della prima fase determinasse il venir meno del contratto con efficacia *ex tunc*, e salvaguardare in tal guisa il diritto alla corresponsione del compenso per l'attività presta-

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly the initials 'C' or 'M', written in dark ink.



ta; quanto al motivo concernente la valutazione del pregiudizio subito dal Consorzio, la lettura delle disposizioni contrattuali nel loro complesso avvalorava la visione unitaria del rapporto che informava la quantificazione del danno effettuata dal collegio arbitrale in relazione all'importo complessivo della prestazione dedotta in contratto e non solo in riferimento a quello delle singole fasi e, nella specie, della prima fase; vertendosi in tema di mancato guadagno, era corretto il ricorso a criteri di liquidazione equitativa del danno sicché prive di fondamento erano le censure formulate al riguardo dall'impugnante.

Della sopra riassunta sentenza, la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi, in seguito illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio del Tagliamento.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art.26, comma secondo, della convenzione. Diversamente da quanto opinato dalla corte del merito, la Regione aveva espressamente denunciato la



violazione, da parte degli arbitri, del "principio di gradualità" e del "principio di interpretazione sistematica del contratto", proponendo una descrizione di insieme dei tre commi dell'art. 26 della convenzione e l'unica possibile interpretazione dell'accordo tra le parti, tenuto conto della loro comune intenzione. La parificazione delle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 26 a un tipico caso di recesso contrattuale, non era espressione di una possibile scelta interpretativa ma conseguiva a un errore di omessa ricognizione degli elementi essenziali del rapporto. La corte del merito avrebbe travisato palesemente la tesi sostenuta dalla Regione, che aveva indicato nell'atto di approvazione delle risultanze della prima fase una circostanza cui era subordinata non solo la prosecuzione del rapporto ma addirittura il suo stesso perfezionamento, avuto riguardo agli elementi essenziali del rapporto e alla natura delle prestazioni formanti oggetto delle successive fasi. In altri termini, la decisione rimessa all'amministrazione, ai sensi dell'art.26, comma 2, della convenzione, presupponeva l'esistenza di un rapporto contrattuale solo in parte perfezionato e si inseriva nel quadro di un accordo a formazione progressiva, mediante il quale le parti,

Handwritten mark: a checkmark and a stylized signature or initials.



mentre per un verso avevano regolato compiutamente la prima fase, per l'altro avevano rimesso a un momento successivo la determinazione degli elementi ancora in discussione per l'eventuale prosecuzione dell'intervento pubblico. Là dove le parti hanno voluto prevedere la naturale prosecuzione del rapporto, salva la condizione risolutiva o anche solo temporaneamente ostativa, lo hanno fatto espressamente, come nel caso delle due fasi intermedie della prima fase, che si consideravano approvate "ove il concedente non dovesse pronunciare entro trenta giorni". Gli arbitri si sarebbero dovuti limitare a prendere atto della definizione del rapporto contrattuale dopo il completamento della prima fase e a seguito della decisione di non proseguire con le successive fasi, senza sindacare il contenuto del relativo provvedimento della giunta regionale di per sé insindacabile in quanto discrezionale e comunque ispirato al perseguimento dell'interesse pubblico.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in correlazione agli artt. 3 e 16 della convenzione. Per le ragioni suesposte, non sono condivisibili neanche le argomentazioni con cui la corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di impugnazione sul presupposto di una vi-

Cx



sione unitaria del rapporto contrattuale. La liquidazione del danno parametrata all'importo complessivo della convenzione contrasta con l'intero impianto negoziale, basato sul presupposto che la prosecuzione del contratto alle successive fasi fosse subordinata a un esplicito assenso dell'amministrazione. Né a diversa conclusione poteva pervenirsi avendo riguardo alla indicazione della durata complessiva del contratto (sette anni) e alla previsione di termini intermedi, ispirata piuttosto all'esigenza di stabilire scadenze precise in capo al concessionario e a favore dell'amministrazione, nel caso in cui quest'ultima avesse deciso di avviare le successive fasi operative, all'esito degli studi di cui alla prima fase. Prova ne era che, pur in presenza di una programmazione temporale complessiva, la convenzione non prevedeva alcun termine per l'approvazione della prima fase da parte della Regione proprio in considerazione del fatto che tale determinazione condizionava la sorte del rapporto. Erroneamente, quindi, il collegio arbitrale stimò il danno in termini di mancato guadagno, pur nell'inesistenza a priori di un impegno contrattuale esteso alle successive fasi della convenzione e, inoltre, in assenza di qualsivoglia elemento di prova fornito dalla parte, sopperendovi con

Ch



un'arbitraria e non consentita applicazione di criteri equitativi di liquidazione del danno.

Il primo motivo esprime censure per più versi inammissibili.

Anzitutto, com'è noto, in sede di ricorso avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può prendere in esame direttamente il lodo, ma solo la sentenza emessa in esito a quel giudizio (Cass. nn. 1699/2000, 8528/1998, 7588/1999, 250/1970, 2720/1997, 10264/1996, 7402/1983, 3366/1977); in particolare, devolutasi all'arbitro l'interpretazione di un contratto, il compito di fare corretta applicazione dei canoni ermeneutici per accertare il significato del contratto stesso e la volontà delle parti che l'hanno stipulato, spetta appunto all'arbitro, mentre al giudice dell'impugnazione del lodo compete valutare se questo contenga al riguardo una motivazione adeguata e corretta e alla Corte di Cassazione, cui possono essere denunciati vizi della sentenza di detto giudice e non vizi del lodo, spetta verificare se tale sentenza sia a sua volta adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi dell'impugnazione del lodo.

Nella specie, la sentenza della corte d'appello ha

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by 'M'.



respinto il corrispondente motivo d'impugnazione, osservando che l'appellante aveva completamente omissso di specificare le ragioni di contrasto fra le argomentazioni addotte dagli arbitri per addivenire alle adottate conclusioni e le regole di ermeneutica assunte violate, limitandosi a esporre una mera critica della ricostruzione della volontà dei contraenti quale effettuata da quei giudici e a prospettare una diversa interpretazione della clausola contrattuale in discussione. In particolare, sottolinea la corte capitolina, la Regione, con riferimento all'art.26 della convenzione, si era limitata ad affermare che il collegio arbitrale aveva violato le norme di ermeneutica contrattuale e in ispecie il principio del gradualismo, omettendo di illustrare le motivazioni a supporto della lamentata lesione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., solo genericamente richiamati, e finendo per prospettare una interpretazione contrapposta a quella operata dagli arbitri. Più specificatamente, ad avviso della corte territoriale, la Regione non ha spiegato il preteso contrasto dell'interpretazione della convenzione, siccome effettuata dagli arbitri, con il principio del gradualismo né l'incidenza della sua mancata osservanza, né ancora il riferimento all'art.1363 c.c., non



evidenziandosi nell'atto impugnatorio elementi interpretativi desumibili da diverse clausole della convenzione utili ai fini della individuazione della volontà manifestata dai contraenti nella stipulazione della clausola di cui al secondo comma dell'art. 26. Del tutto generico - ha ulteriormente chiarito la corte capitolina - era anche il richiamo all'art. 1362 c.c., specie tenuto conto che la disposizione prevede due diversi canoni di ermeneutica contrattuale funzionali all'individuazione dell'intenzione dei contraenti: il primo, che esorta l'interprete a non limitarsi al senso letterale delle parole contenute nella previsione negoziale, peraltro nella fattispecie rispettato dagli arbitri: il secondo, che sancisce la necessità di valutare il comportamento complessivo delle parti, in relazione al quale l'appellante non aveva indicato alcun elemento suscettibile di indagine.

Siffatta motivazione appare logicamente congrua e giuridicamente corretta, nonché in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata, con l'impugnazione per nullità del lodo, solo in relazione alla violazione di regole di diritto, e

A handwritten mark or signature, possibly initials, enclosed in a circular scribble, located on the right side of the page.



non anche tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un'interpretazione diversa, senza la specifica indicazione di quali criteri ermeneutici gli arbitri abbiano mancato di osservare (Cass. nn. 11241/2002, 2720/1997, cit., 1288/1989, 6293/1984, 7402/1983, 3871/1980, 3366/1977).

Alla perentoria affermazione della corte territoriale, secondo cui non risultavano prospettate, quanto meno in termini adeguatamente specifici, violazioni di regole di diritto in materia di ermeneutica contrattuale suscettibili di essere tradotti in motivi di nullità del lodo, la ricorrente obietta di non essersi limitata a dedurre una possibile soluzione interpretativa ma di avere imputato agli arbitri l'omessa ricognizione degli elementi essenziali del rapporto. L'argomentazione è solo apparente, risolvendosi nell'affermazione che l'interpretazione seguita dagli arbitri non teneva conto della reale volontà delle parti, quale evincibile da non meglio precisati "elementi essenziali del rapporto", asseritamente obliterati da quei giudici. Peraltro, l'argomentazione in parola non sposta minimamente i termini della questione, dacché in tema di interpretazione del contratto, o di una sua singola clausola, il sindacato di legittimità può riguardare la delinea-



zione della fattispecie astratta, nonché la riconduzione ad essa della fattispecie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto, la cui ricerca si traduce in una indagine e valutazione di fatto affidata esclusivamente al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche ovvero per il caso di illogicità e inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In diversi termini, l'interpretazione del contratto, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nelle ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. o di motivazione inadeguata ovvero sia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati



profili, il ricorrente per Cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. ^{Di conseguenza} ~~peraltro~~, non è ammissibile la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolve in realtà nella proposta di un'interpretazione diversa (cfr. sentt. nn. 21064/2004, 15381/2004, 13839/2004, 13579/2004, 12289/2004, 8809/2003, 7242/2001 1886/2000, 1225/2000, 1045/2000, 4832/1998, 3142/1998, 2190/1998, 1192/1998, 12652/1997, 11334/1997).

Al contrario, anche in questa sede la violazione delle regole di ermeneutica è stata dedotta dalla ricorrente senza precisare in qual modo il ragionamento del giudice del merito avrebbe deviato dalle stesse. Il motivo si traduce piuttosto nella mera contrapposizione di una interpretazione della convenzione, e in particolare della clausola 26, difforme da quella operata dal collegio arbitrale. Addirittura la Regione ha proposto



per la prima volta in questa sede una ulteriore interpretazione della convenzione. Essa ha, infatti, dedotto che il potere di approvazione delle risultanze della prima fase previsto dall'art. 26, comma secondo, della convenzione era stato inserito per garantire all'amministrazione la facoltà di decidere non solo la prosecuzione del rapporto ma addirittura il suo stesso perfezionamento, avuto riguardo agli elementi essenziali e alla natura delle prestazioni formanti oggetto delle successive fasi. La determinazione rimessa alla amministrazione si inseriva, in altri termini, nel quadro di un accordo a formazione progressiva, con la conseguenza che la mancata approvazione delle attività di cui alla prima fase avrebbe rappresentato "una vicenda estintiva del vincolo negoziale di massima, riferito alle ulteriori fasi". Tale lettura dei patti negoziali, non risulta neanche prospettata nel precedente giudizio, nel corso del quale la Regione ha sostenuto che l'errore in cui erano incorsi gli arbitri era consistito nel ritenere che la norma contrattuale su indicata (art.26 della convenzione) aveva introdotto una facoltà di recesso a favore della amministrazione, anziché una condizione potestativa. E' evidente, quindi, che quanto dedotto con il motivo in esame, relativamente al



contenuto e al significato della convenzione (e della più volte citata clausola n.26), asseritamente qualificabile come un contratto a formazione progressiva, costituisce anche profilo nuovo, implicante un accertamento in fatto, e, come tale, palesemente inammissibile.

In definitiva, la censura in esame configura una critica di merito all'interpretazione adottata dagli arbitri, doppiamente inammissibile: perché - come esattamente rilevato dalla corte d'appello - non denunciabile come vizio di nullità del lodo e perché, a maggior ragione, non deducibile nel giudizio di legittimità, non attenendo a vizi di violazione di legge e/o di motivazione della sentenza impugnata.

Anche la seconda censura non può trovare ingresso, per le stesse ragioni precedentemente illustrate. Essa, infatti, si risolve nella critica all'interpretazione delle clausole contrattuali adottata dal collegio arbitrale e mira in buona sostanza ad accreditarne una a questa contrapposta. La corte del merito ha, infatti, condiviso le conclusioni esposte nel lodo circa la sostanziale unicità del rapporto contrattuale, osservando che le singole fasi altro non erano che momenti funzionali tra loro consequenziali di articolazione della me-

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'C' or 'C' with a flourish, written in dark ink.



desima prestazione unitaria, avente fonte dalla originaria manifestazione di volontà, onde il corrispettivo da prendere a riferimento era necessariamente quello della intera convenzione. La corte ha, in primo luogo, sottolineato la inconducenza delle clausole indicate dall'appellante, rilevando che l'art.3 si limita a disciplinare l'articolazione delle attività del concessionario in quattro fasi diverse, meglio specificate nei successivi articoli del contratto, e che l'art. 16 stabilisce gli importi previsti a titolo di spesa, senza distinguere tra le singole fasi, salvo che per la prima. Ha, poi, rimarcato come avvalorasse la visione unitaria del rapporto che aveva informato la quantificazione del danno effettuata dal collegio arbitrale la lettura delle disposizioni contrattuali nel loro complesso e, in particolare, dell'art.15 - che regola la durata della concessione e individua "i termini intermedi per l'espletamento delle varie fasi in cui è articolata la concessione"- e dell'art. 2, che individua l'oggetto della convenzione, prevedendo che il concedente affidava al concessionario la realizzazione degli interventi volti all'attenuazione delle piene lungo il Medio Tagliamento.

La ricostruzione dell'intento negoziale divisato



dalle parti è stata effettuata nel pieno rispetto del canone fissato dall'art. 1363 c.c. e la decisione impugnata appare pertanto, a tale riguardo, immune da censure. Si è, all'evidenza, di fronte a opzione ermeneutica rigorosamente basata sul tenore letterale delle clausole, intrinsecamente plausibile e sorretta da catena argomentativa priva di smagliature logiche.

Contro tale affermazione, la Regione ribadisce che l'atto approvativo della prima fase condizionava le sorti del rapporto sicché era da escludere la affermata visione unificante del contratto, in quanto la sua prosecuzione alle fasi successive era subordinata a un esplicito assenso della concedente. Saggiunge che sarebbe paradossale calcolare la liquidazione del danno sulla base dell'importo complessivo della concessione, quando le stesse parti avevano determinato la penale da ritardo "per l'ultimazione di ogni fase di attività nella misura dell'uno per mille dell'importo corrispondente di ciascuna fase".

Orbene, in proposito, come anticipato, non può che ribadirsi quanto in precedenza precisato, in generale, circa i limiti del sindacato del giudice di legittimità in materia di interpretazione del contratto. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a smaller mark.



la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni o dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Piuttosto, va ulteriormente precisato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Specularmente, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al contratto. In buona sostanza, il vizio motivatorio non deve impingere l'apprezzamento del significato delle



clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa.

Concludendo sul punto l'esame del motivo, constata la Corte come la ricorrente, sotto l'apparente deduzione del mancato rispetto da parte del giudice del merito di determinati canoni interpretativi legali, tenti in realtà di sostituire il criterio interpretativo seguito dagli arbitri e dalla corte con altro più confacente alla propria tesi difensiva. E, quindi, a proporre in argomento una lettura del contenuto di atti negoziali totalmente diversa da quella effettuata dagli arbitri prima e poi dalla corte di merito, sostenendo - secondo una sua personale, opinabile logica - trattarsi dell'unica possibile. Ciò che non basta, evidentemente, a dimostrare che l'altra, seguita dal giudice del merito, sia viziata, tanto più perchè questa risulta basata sulla formulazione letterale delle clausole contrattuali, nel rispetto quindi del primo e fondamentale criterio di cui all'art. 1362 c.c., che, quando siano chiare e inequivoche tanto le parole e le espressioni adoperate quanto lo scopo perseguito (la *intima ratio*), mette fuori causa tutti gli altri criteri, meramente sussidiari.

A handwritten mark or signature, possibly initials, located on the right side of the page, next to the main text.



Inammissibile per la sua marcata genericità è infine il profilo di censura riguardante la liquidazione equitativa del danno da lucro cessante. La corte d'appello ha ritenuto che in nessuna violazione di legge erano incorsi gli arbitri nel procedere alla quantificazione del risarcimento dacché, come peraltro affermato anche da questa Corte, in materia di liquidazione del mancato guadagno è ammissibile il ricorso a criteri di valutazione equitativa del danno (cfr. Cass. nn. 3596/1997, 132/1987, 2879/1979). Né la ricorrente lamenta l'assenza (o il difetto di motivazione circa la presenza) nella specie delle condizioni (impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare) cui, come è noto, è subordinato il potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.). Di vero, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere in parola e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto; se vengano, cioè, indicati i criteri seguiti e le congrue, anche se sommariamente esposte,



ragioni del processo logico attraverso cui è stato raggiunto il risultato; con l'ulteriore precisazione che il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli forma il suo convincimento complessivo, bastando, per considerare equa la determinazione dell'ammontare liquidato, che dimostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato, con la condanna della sua proponente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi € 12.100,00, di cui € 12.000,00 per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sergio Del Core

Giovanni Olla

Sergio Del Core

Giovanni Olla

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria
il 02 MAG 2006
IL CANCELLIERE
[Signature]